



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

Cod. fisc. 00243240876

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE
AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13 del 21/03/2013

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 5– Tutela del patrimonio Comunale

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 6 – Sanzioni

Art.7- Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati

Art. 8 – Disposizioni a carattere Generale

Art. 9 – Principio di solidarietà

Art.10 – Norme transitorie

Art. 11 – Concorso di persone nella violazione

Art.12 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative

Art.13 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 14 – Norme generali

Art. 15 – Abrogazioni

Art. 16 – Entrata in vigore

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone nonvedenti.

2. Chiunque detenga un cane o accetta di occuparsene è responsabile dei danni cagionati all'animale, è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 2 – Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- **area pubblica o di uso pubblico:** le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
- **accompagnatore:** la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani;
- b) a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;
- c) ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di contenitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Nelle aree identificate all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) a tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia; b) a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani appartenenti alle razze indicate

nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, nonché i cani di altre razze se di grossa taglia ed aggressivi.

Sono esonerati dall'uso del guinzaglio e della museruola:

- i cani dei pastori utilizzati durante l'attività di guardia ai greggi e alle mandrie
- i cani dei cacciatori durante l'attività venatoria
- i cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio
- i cani che partecipano a manifestazioni canine.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi Comunali delimitati e riservati ai bambini.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 6 – Sanzioni

A chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da €25,00 ad €500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n.° 3 del 16/01/03 – Art. 7-bis (quando non in contrasto con altra normativa), fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente Regolamento.

Art.7- Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina;
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto;
- 3) I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda;
- 4) La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
- 5) L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8

- volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale;
- 6) Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;
 - 7) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo;
 - 8) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti;
 - 9) Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso;
 - 10) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500;
 - 11) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5, 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità;
 - 12) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500;

Art. 8 – Disposizioni a carattere Generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.° 689. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.

Art. 9 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 10– Norme transitorie

Coloro che risultano, alla data dell'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortile o in giardino o altre aree all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto descritto ai commi 3 e 4 dell'art.7 entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 11 – Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 12 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 13 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale ed in particolare: a) al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Militello V.C; b) al Corpo di Polizia Provinciale; c) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria; d) alle Guardie Ecologiche Volontarie;

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 14 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia.

Art. 15 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme locali antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.